

Spett.le

ARTA ABRUZZO

Distretto Provinciale di Pescara

Viale Marconi n.51

65126 PESCARA

PEC: dist.pescara@pec.artaabruzzo.it

e, p.c.

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali

Servizio Valutazioni Ambientali

Via Salaria Antica Est, 27

67100 L'Aquila (AQ)

PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Integrazioni al documento "Relazione di indagine fonometrica" trasmesso con nota del 23/11/2018 in ottemperanza alle prescrizioni del Giudizio del CCR-VIA n. 2562 del 15/10/2015 – Procedura di Valutazione Preliminare avviata ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 relativamente al progetto: "IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DI NATURA PREVALENTEMENTE INERTE UBICATO NEL COMUNE DI PIANELLA – DITTA CASCINI COSTRUZIONI SRL"

con riferimento alla "Relazione di indagine fonometrica" redatta dall'Ing. Marta Di Nicola in ottemperanza alle prescrizioni del Giudizio di VIA richiamato in oggetto e trasmessa al Dipartimento ARTA nell'ambito della procedura di Valutazione Preliminare presentata dalla Cascini Costruzioni srl per le modifiche da apportare al proprio impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi ubicato nel Comune di Pianella

facendo seguito ai colloqui avuti per le vie brevi con la Sezione ARTA di Fisica Ambientale, nella persona del Dott. Sergio Palmeri, con la presente si forniscono le informazioni integrative richieste relativamente all'applicazione del criterio differenziale per le misurazioni effettuate presso i n.2 ricettori denominati "P1" (civile abitazione posta a 146 m di distanza dall'impianto) e "P3" (gruppo di civili abitazioni ubicate sul lato opposto della strada di scorrimento principale).

Nello specifico, si comunica quanto segue:

- il livello di rumorosità, misurato nel punto "P1" durante l'indagine acustica condotta in data 26/10/2018, corrisponde a 44,2 dB. Tale rilievo è stato effettuato in ambiente esterno in prossimità della recinzione dell'abitazione, posta in un'area di aperta campagna a sud-est rispetto l'impianto ad una distanza di circa 146 m dallo stesso. Ai sensi di quanto stabilito dall'art.4, comma 2 lett. a), del DPCM 14/11/1997, poiché il livello acustico misurato durante la campagna fonometrica risulta inferiore al limite diurno di 50 dB, il criterio del differenziale non viene applicato in quanto ogni effetto del rumore generato dalla specifica sorgente, costituita dall'impianto della Cascini Costruzioni, è da ritenersi trascurabile.
- il livello di rumorosità, misurato nel punto "P3" durante l'indagine acustica condotta in data 26/10/2018, corrisponde a 54,4 dB; a tal proposito è necessario considerare che il risultato ottenuto ha inevitabilmente tenuto conto del rumore prodotto dal passaggio dei mezzi lungo la strada di scorrimento principale (SP83), caratterizzata da un significativo traffico veicolare e che divide il gruppo di case preso in esame (ricettore) dall'area di pertinenza dell'impianto. Pertanto, in base a quanto stabilito dall'art.4, comma 3, del DPCM 14/11/1997, il criterio del limite differenziale può ritenersi non applicabile vista la presenza della suddetta infrastruttura stradale a viabilità provinciale.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Pescara, 9 gennaio 2019

Firma

